

Assemblea Regionale Siciliana

CCLIII. SEDUTA

VENERDI 10 FEBBRAIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Decreto di proroga di gestione commissariale di amministrazione comunale (Comunicazione):	3009
Disegni di legge (Annunzio di presentazione):	3009
Disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia » (248) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033	
MAJORANA 3011, 3013, 3016, 3020, 3024	
ADAMO DOMENICO 3012, 3014, 3015, 3016, 3018, 3019, 3023, 3027, 3032	
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio 3012, 3015, 3017, 3018, 3022, 3025, 3032	
FRANCHINA 3013, 3024	
BENEVENTANO 3015, 3018, 3032	
CRISTALDI 3016, 3017, 3026	
NAPOLI 3017, 3018, 3020, 3021, 3023, 3028	
GUARNACCIA 3020, 3021	
LA LOGGIA, Assessore alle finanze 3020, 3023, 3032, 3033	
RAMIREZ 3022	
PAPA D'AMICO 3024, 3026	
BONGIORNO VINCENZO 3017, 3027, 3028	
LANZA DI SCALEA 3020	
RESTIVO, Presidente della Regione 3031	
ARDIZZONE 3032	
Interrogazioni:	
(Annunzio) 3010	
(Ritiro) 3010	
(Annunzio di risposte scritte) 3011	
Nomina di due deputati quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il piano regolatore di Mondello, del Parco della Favorita e del Monte Pellegrino 3009	
ALLEGATO	
Risposte scritte ad interrogazioni:	
Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni all'interrogazione n. 683 dell'onorevole Cacciola 3034	

Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni all'interrogazione n. 767 dell'onorevole Castrogiovanni 3034

La seduta è aperta alle ore 17,15.

D'AGATA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Nomina di due deputati quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il piano regolatore di Mondello, del Parco della Favorita e del Monte Pellegrino.

PRESIDENTE. Comunico che, in virtù della delega conferitami dall'Assemblea nella seduta precedente, ho nominato gli onorevoli Colajanni Luigi e Lanza di Scalea, quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il piano regolatore di Mondello, del Parco della Favorita e del Monte Pellegrino.

Comunicazione di decreto di proroga di gestione commissariale di amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Comunico che, con decreto del Presidente della Regione numero 256-A del 30 dicembre 1949, è stata prorogata la gestione commissariale del Comune di Calamona (Agrigento).

Annunzio di presentazione di disegni di legge d'iniziativa governativa.

Comunico che sono stati presentati dal Governo e trasmessi alle commissioni legislative competenti i seguenti disegni di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 21 dicembre 1949, numero 40, concernente la applicazione nel territorio della Regione sici-

liana della legge 8 marzo 1949, numero 99, riguardante proroga con modificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948, numero 61, relativo al conferimento di posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali » (363): alla Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo »;

« Ratifica del decreto legislativo presidenziale 29 dicembre 1949, numero 41, concernente la recezione della legge 8 marzo 1949, numero 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (368): alla Commissione legislativa « Finanza e patrimonio ».

Ritiro di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Germanà ha ritirato la sua interrogazione numero 249, relativa alla licenza di apertura di case da gioco municipali a Palermo e Taormina.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alle Presidenza.

D'AGATA, segretario:

« Al Presidente della Regione, quale responsabile dell'ordine pubblico nell'Isola, per sapere se è a conoscenza che le autorità di polizia, in provincia di Catania, hanno proceduto all'arresto arbitrario di undici tra organizzatori sindacali e lavoratori nei comuni di Pallagonia, Mineo, Grammichele e Adrano, e quali disposizioni intenda impartire a tutela delle libertà sindacali ». (853)

COLOSI - BONFIGLIO - CRISTALDI.

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere quali misure sono state predisposte per combattere l'afra epizootica, che sta imperversando con preoccupante crescendo, impoverendo il patrimonio bovino della provincia di Messina ». (L'interrogante chiede lo svolgimento di urgenza) (854)

DANTE.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se corrispondono al vero le voci, che circolano con insistenza, secondo le quali gli an-

nunzi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione sono effettuati con rimarchevole ritardo. » (Lo interrogante chiede la risposta scritta) (855)

DANTE.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno che la scelta delle aree edificabili per le case ai lavoratori sia demandata ad una commissione tecnica, come avviene per le aree edificabili per gli edifici scolastici, evitando così l'inconveniente già lamentato che la scelta ricada su zone malsane ed inidonee, con severo pregiudizio delle costruende abitazioni. » (856)

DANTE.

« Al Presidente della Regione, per sapere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza di Marsala, che hanno disposto la carica contro gli operai edili in sciopero, per rivendicare il pagamento della gratifica natalizia e per sollecitare la ripresa dei lavori ingiustificatamente sospesi.

La nuova aggressione, che ha provocato il ferimento di alcuni operai e suscitata tanta indignazione nella democraticissima cittadina marsalese, si aggiunge a quelle, non meno gravi, del 1949, in occasione degli scioperi dei lavoratori della terra, e degli operai enologici e rende, frattanto, urgente l'allontanamento, già richiesto dai lavoratori, dei funzionari che agiscono sconsigliatamente contro i lavoratori, costretti a difendere con lo sciopero i loro diritti contrattuali. » (857)

ADAMO IGNAZIO.

« Al Presidente della Regione, per sapere se intende intervenire a sostituire il Commissario prefettizio al Comune di Avola, dott. Paolo Nigro, funzionario di prefettura, il quale dimostra estrema partigianeria nell'espletamento del suo mandato e recentemente, fra l'altro, ha nominato un suo sostituto per la firma dei documenti, tale barone Nicastro del Lago, segretario locale della Democrazia cristiana, firmatario del ricorso contro le operazioni elettorali che portarono alla costituzione della regolare amministrazione democratica, dichiarata decaduta, in seguito al detto ricorso, con decisione provvisoriamente esecutiva della Giunta provinciale amministra-

tiva. Si fa rilevare che la suddetta nomina è tanto più irregolare e partigiana in quanto, per la questione della decadenza provocata dal Nicastro, pende tuttora ricorso presso il Consiglio di giustizia amministrativa. » (859)

D'AGATA.

« Al Presidente della Regione, per conoscere quali provvedimenti intende adottare contro il Prefetto di Palermo, che, violando la Costituzione, proibisce arbitrariamente e fascisticamente le riunioni indette dalla Camera del lavoro il 9 febbraio, in occasione del trigesimo dell'eccidio di Modena. » (859)

COLAJANNI POMPEO - BONFIGLIO -
POTENZA - MONTALBANO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se risponde a verità quanto ha pubblicato il quotidiano *Sicilia del Popolo* il giorno 8 febbraio sui preparativi di fuga del bandito Giuliano all'estero; preparativi che, in base al giornale anzidetto, si sarebbero svolti e si svolgerebbero con la piena consapevolezza del C.F.R.B., il quale secondo quanto ha pubblicato *Sicilia del Popolo* il 9 febbraio, non ha affatto smentito la notizia dei preparativi di fuga. » (860)

FRANCHINA - BONFIGLIO - POTENZA -
SEMERARO - D'AGATA - MONTALBANO.

« Al Presidente della Regione, quale Capo del Governo regionale e quale rappresentante dello Stato nella Regione, per sapere se sia a sua conoscenza che presso il Circolo delle forze armate di Palermo esiste una incresciosa disparità di trattamento tra i soci ufficiali in servizio attivo permanente e i soci ufficiali di complemento. Questa disparità, che consiste specialmente nell'obbligo per questi ultimi di corrispondere una quota sociale ed una tassa di tesseramento doppia di quelle corrisposte dagli ufficiali effettivi, crea una grave distinzione in contrasto con la legge e con la tradizione; rappresenta un ingiusto aggravio per una categoria di ufficiali che ha bene meritato non meno di qualsiasi altra categoria dalla Patria; senza dire che nuoce al principio di coesione e di affratellamento che devono rigorosamente esistere tra tutti i quadri delle nostre Forze armate.

Per sapere, inoltre, se siano pure a sua conoscenza i metodi antidemocratici con cui si

è proceduto presso detto Circolo per l'adozione delle misure di cui sopra e se e come intende intervenire per far cessare la poco simpatica situazione e ristabilire la tradizionale cordialità fra le due categorie di ufficiali sopra cennate. » (861)

MARCHESE ARDUINO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno. Quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta sarà inviata al Governo.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute dal Governo le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Cacciola e Castrogiovanni, e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia » (248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia ».

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato il passaggio all'esame degli articoli.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Mi risulta che la Commissione, d'accordo col Governo, ha proposto degli emendamenti che ancora non sono stati distribuiti; propongo, pertanto, di sospendere per dieci minuti la seduta, in modo che gli onorevoli deputati possano prenderne conoscenza.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Sono emendamenti formali.

MAJORANA. Insisto nella mia proposta di sospendere per dieci minuti la seduta.

PRESIDENTE. Ella sa, onorevole Majorana, che per regolamento gli emendamenti sottoscritti da cinque deputati possono essere discussi nella stessa seduta in cui sono presentati, salvo che non vi si oppongano la Commissione o il Governo.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Gli emendamenti proposti non sono sostanziali, ma formali.

MAJORANA. Io sono disposto anche a non insistere; ma mi sembra che, per il decoro dell'Assemblea, dovrebbe essere accolta la mia richiesta.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quando si applica il regolamento, il decoro dell'Assemblea è molto più tutelato. Ella, onorevole Majorana, fa molto male a parlare di decoro dell'Assemblea, quando si invoca l'osservanza del regolamento. Debbo dirle che il regolamento l'ha votato anche lei, ed allora una parte di questo mancato decoro lo imputi a se stesso.

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli articoli:

TITOLO I

*Agevolazioni fiscali
per i nuovi impianti industriali.*

Art. 1.

« Le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482 si applicano nel territorio della Regione siciliana con le aggiunte contenute nel presente titolo e salvo le modificazioni in esso previste, le quali sono sostitutive delle norme di cui agli articoli 3 e 5 del sopracitato decreto legislativo. »

Comunico all'Assemblea che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara, Scifo: sostituire alle parole: « modificato con la » le altre « con le modifiche di cui all'articolo 1 della »;

— dalla Commissione: sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

« Le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le aggiunte contenute nel presente titolo e salvo le modificazioni in esso previste, le quali sono sostitutive delle norme di cui agli articoli 3 e 5 del sopracitato decreto legislativo. »

MAJORANA. Nessuno dei firmatari dello emendamento Ausiello ed altri è presente.

PRESIDENTE. La Commissione che cosa propone?

ADAMO DOMENICO La Commissione propone di respingerlo.

PRESIDENTE. Il Governo cosa dice?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. È del parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Ausiello ed altri.

(Non è approvato)

Apro la discussione sull'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

MAJORANA. Posso avere una copia degli emendamenti presentati? Domando una cosa lecita! Io propongo in caso contrario che la Assemblea voti tutta la legge!

GALLO LUIGI, Presidente della Commissione. Lei fa delle strane proposte!

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Se ha la cortesia di ascoltarmi, onorevole Majorana, darò i chiarimenti che desidera, e così non resterà meravigliato dell'emendamento presentato dalla Commissione.

Stamattina, rileggendo il testo proposto dalla Commissione, ci siamo accorti che tra la legge Togni del 14 dicembre 1947, n. 1598, e la legge Porzio del 29 dicembre 1948, n. 1482, era stata emanata una disposizione modificativa, con l'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, che riguarda le operazioni di credito da parte del Banco di Sicilia. Noi non potevamo lasciar passare questa legge senza recepire praticamente le modalità che regolano questo genere di operazioni del Banco di Sicilia; pertanto, abbiamo creduto necessario fare riferimento anche alle disposizioni contenute nel predetto articolo 15 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121. A questa innovazione — che non è una modifica sostanziale, ma formale — ritengo che i colleghi possano aderire senza preoccupazioni.

STABILE. E' una integrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, che rileggono:

Art. 1.

« Le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le aggiunte contenute nel presente titolo e salvo le modificazioni in esso previste, le quali sono sostitutive delle norme di cui agli articoli 3 e 5 del sopra citato decreto legislativo. »

(E' approvato)

L'onorevole Majorana ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo, che essendo stato approvato l'articolo 1, potrebbe essere considerato come articolo 1 bis:

Art. 1 bis.

« Costituiscono stabilimenti ed iniziative industriali, agli effetti della presente legge, gli impianti e i complessi aziendali, comunque dotati di attrezzatura fissa nel territorio della Regione, tecnicamente organizzati, per la produzione di lavori o servizi, ivi compresi quelli di natura turistico-alberghiera. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana, per dar ragione del suo emendamento.

MAJORANA. Onorevoli colleghi, ieri durante la discussione generale, ho già accennato ai principi che hanno ispirato me ed altri amici, nel proporre questo emendamento. Osservai, infatti, che il lasciare sfuggire da parte dell'Assemblea la possibilità di intervenire in un campo di così fondamentale importanza qual'è il campo dell'industria alberghiera e turistica, sarebbe un grave errore, anche per la considerazione che, probabilmente, dato il tempo molto ristretto che rimane per la conclusione di questa nostra legislatura, non saremo più in grado di intervenire efficacemente in questo settore. Insisto, d'altra parte, sulla parola industria, in quanto ritengo che un grande albergo, un impianto turistico, come per esempio una filovia, non possono non essere considerati delle industrie.

La mia proposta corrisponde al criterio di estendere anche alle industrie alberghiere la possibilità di beneficiare di un primo aiuto,

che sarebbe costituito dalle agevolazioni fiscali previste da questa legge. Qualora, poi, la Regione volesse intervenire in questo settore con un apposito provvedimento legislativo, l'Assemblea, approvando l'emendamento da me proposto non avrà fatto altro che dare inizio ai suoi effettivi interventi in aiuto delle più impellenti necessità dell'attrezzatura alberghiero-turistica della Sicilia. Per questo mi permetto di insistere nel raccomandare la approvazione dell'emendamento da me presentato.

Se intendiamo, come dicevo ieri, fare con questa legge, una carta dell'industria della Sicilia, è bene che teniamo presente anche la industria alberghiera, per dimostrare che veramente vogliamo dare una certa consistenza alle affermazioni che si fanno in questa Assemblea. Questo è il criterio che mi ha ispirato: che l'industria alberghiera sia considerata un'industria alla pari di tutte le altre industrie perchè ormai è evidente che un albergo moderno non può dirsi tale se non è organizzato in modo equivalente ad una qualsiasi altra industria. Un buono albergo, infatti, non è più una azienda familiare, ma è un'azienda che richiede un'organizzazione industriale. (Commenti - Dissensi)

FRANCHINA. Non è uno stabilimento industriale, è un'attività industriale.

MAJORANA. Comunque, se noi vogliamo, con questa legge, andare veramente incontro alle necessità più urgenti della Sicilia, dobbiamo includere nel godimento delle agevolazioni fiscali, che la legge accorda, anche le attività alberghiere e turistiche.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Vorrei far notare all'onorevole Majorana che all'articolo 2 del disegno di legge si parla espressamente di stabilimenti industriali e che la circolare esplicativa della legge dello Stato, come è stato ricordato nella discussione generale, ha definito tali gli opifici; per cui non possono intendersi compresi gli alberghi, che sono attività industriali in genere.

MAJORANA. Ma noi stiamo emanando una nuova legge. Siamo perfettamente d'accordo che la legge dello Stato non comprende gli alberghi, così come è stato espressamente chiarito dalla circolare ricordata dall'onorevole

le Franchina. Ma ciò rende più necessario il nostro dovere di considerare l'opportunità di includerli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Signor Presidente, ieri sera, durante la discussione generale, ebbi a dire che, pure avvertendo la necessità che l'aspetto turistico della Sicilia sia tenuto nel massimo conto, in quanto è uno dei settori dove l'autonomia deve operare, non credevo opportuno che in questa legge fosse specificato che essa è volta anche ad incrementare l'attività turistica. E ciò, in primo luogo, perché il provvedimento decamperebbe dal mio settore a quello del turismo, al quale è preposto oggi un assessore che ha senso di responsabilità, e in secondo luogo, onorevole Majorana, perché l'industria alberghiero-turistica, che Ella vorrebbe vedere inclusa nella legge, non può rientrare nel concetto degli stabilimenti, intesi quali opifici così come sembra che lei poco fa volesse dimostrare.

MAJORANA. Io dico che sono stabilimenti tecnici organizzati per la produzione di beni e di servizi.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Sin dal 1908, in una legge riguardante l'industrializzazione della zona di Napoli, è stato precisato il concetto di opificio; vi è ormai tutta una giurisprudenza che stabilisce e regola che cosa sia uno stabilimento industriale e che cosa sia un opificio. Quindi, se noi lasciamo imprecisato il termine, nulla vieta che uno stabilimento industriale turistico, di cui parla l'onorevole Majorana, possa rientrare appunto nella dizione di stabilimenti industriali in genere. Pertanto, ritengo che, non facendo una specificazione, potremmo forse mettere l'attività industriale turistica in condizione di beneficiare della legge; mentre, precisando, verremmo a limitare l'applicazione della legge proprio ai soli alberghi. Per tale motivo, quindi, non aderisco all'emendamento dell'onorevole Majorana.

PRESIDENTE. Onorevole Majorana, insiste nel suo emendamento.

MAJORANA. Insisto nell'emendamento; dato, però, il chiarimento dell'onorevole Assessore — e cioè che è possibile, in sede di re-

golamento o con una circolare chiarificatrice della legge, considerare i grandi alberghi e i grandi impianti turistici quali impianti industriali — io, in via subordinata, faccio viva raccomandazione perché questa materia sia al più presto precisata.

ADAMO DOMENICO. Non ha detto questo l'Assessore.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Non ho detto questo.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

ADAMO DOMENICO. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Majorana.

(Non è approvato)

Art. 2.

«Ai nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che saranno impiantati nella Regione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concessa la esenzione della imposta di R. M. sui relativi redditi industriali, nonché l'esenzione della imposta speciale di cui al comma 3° dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, per il periodo di 15 anni dalla loro attivazione.

Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di quindici anni dalla entrata in vigore della presente legge agli stabilimenti impiantati nella Regione dal 1° luglio 1949.»

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti il primo comma, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere il secondo comma dell'art. 2.

Lo stesso emendamento è stato presentato dall'onorevole Beneventano.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per motivi diversi, però.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano, per dar ragione del suo

emendamento, dato che i firmatari dell'altro emendamento sono assenti.

BENEVENTANO. Il secondo comma così come è concepito nel testo della Commissione può dar luogo ad una errata interpretazione che va al di là del pensiero della Commissione stessa e dell'Assessore. D'altra parte, ho ritenuto opportuno inserire questo secondo comma dell'articolo 2 in un altro emendamento, da me presentato, sostitutivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo su questo emendamento.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Io ritengo che il secondo comma dell'articolo 2, così come è concepito, non dovrebbe dar luogo ad alcun dubbio, perché, in definitiva, la volontà del Governo e della Commissione è di consentire che agli stabilimenti industriali, sorti dal 1° luglio 1947, siano estese, a partire dall'entrata in vigore della legge e per la durata di quindici anni, le agevolazioni fiscali previste dal disegno di legge in esame.

BENEVENTANO. Più gli anni antecedenti all'entrata in vigore della legge.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Non può esserci dubbio, perché gli uffici finanziari defalcheranno senz'altro, per le aziende sorte dopo il 1° luglio 1947 e che beneficiano delle leggi Togni e Porzio, il numero degli anni per i quali hanno goduto le agevolazioni fiscali. Peraltro, debbo avvertire che tale periodo si riduce a poco più di un anno, essendo la legge Porzio entrata in vigore soltanto il 16 gennaio 1949.

BENEVENTANO. No, il beneficio verrebbe ad avere la durata di sedici anni.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Crede lei, onorevole Beneventano, che gli uffici finanziari non vigilino abbastanza, onde evitare una sovrapposizione di agevolazioni?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione per esprimere il suo parere.

ADAMO DOMENICO. La Commissione ha respinto l'emendamento soppressivo degli onorevoli Ausiello ed altri e dell'onorevole Beneventano, perché oltre alle ragioni addotte dall'onorevole Borsellino Castellana, la data del

1° luglio 1947 è in relazione al fatto che il disegno di legge concernente le agevolazioni fiscali per l'industrializzazione della Sicilia è stato il primo provvedimento del primo Assessore regionale all'industria ed al commercio, onorevole Ziino; da allora, questo disegno di legge è stato presentato tre volte in Assemblea e tre volte è stato ritirato. E' dal 1947, infatti, che questa legge è attesa dagli industriali siciliani; sarebbe, quindi, illogico non stabilire questa data. Bisogna dare la impressione che la Regione, da quando è stata in grado di legiferare, ha appunto rivolto tutte le sue cure e possibilità allo sviluppo dell'industrializzazione dell'Isola. Queste sono le ragioni che hanno spinto la Commissione a respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo Ausiello ed altri e Beneventano.

(Non è approvato)

Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 2.

(E' approvato)

Metto, quindi, ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(E' approvato)

Art. 3.

« Per gli stabilimenti già esistenti nel territorio della Regione che siano ampliati, trasformati o riattivati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa l'esenzione dalle imposte di cui all'articolo precedente, relativamente al maggior reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattivazione, per il periodo di quindici anni.

Detto periodo va computato dall'entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti che siano ampliati, trasformati o riattivati posteriormente al 1° luglio 1947. »

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti il primo comma, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(E' approvato)

Comunico all'Assemblea che al secondo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla Commissione: sostituire al secondo comma dell'articolo 3 il seguente:

« Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge agli stabilimenti che siano stati ampliati, trasformati o riattivati dal 1° luglio 1947 ».

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, Napoli, D'Antoni, Seminara, Scifo: *sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.*

— dall'onorevole Beneventano: *sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.*

CRISTALDI. Chiedo che venga accertato il numero legale.

DI MARTINO. La richiesta di accertamento del numero legale può essere avanzata in sede di votazione.

PRESIDENTE. Le comunico, onorevole Cristaldi, che, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento, per procedere all'accertamento del numero legale è necessario che sia presentata, al momento della votazione, una richiesta firmata da cinque deputati.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Vorrei che risultasse dal verbale il chiarimento di quella obiezione che ebbi occasione di fare in sede di Commissione, quando rilevai che il testo del secondo comma dell'articolo 3 può dar luogo a notevoli incertezze nella sua applicazione. Io ritengo che la concessione delle esenzioni fiscali agli stabilimenti che sono stati riattivati, ampliati, trasformati, debba decorrere dalla data del 1° luglio 1947. Ora mi sembra, viceversa, che dal testo dell'articolo possa intendersi che la decorrenza dei quindici anni si inizi dalla data in cui gli stabilimenti sono stati riattivati, ampliati o trasformati.

CASTORINA. E' questo che bisogna chiarire. Bisogna specificare quando incominciano a decorrere i quindici anni.

MAJORANA. E' bene, dunque, che si precisi che anche le nuove industrie possono godere, per un periodo di quindici anni, delle agevolazioni previste dalla legge.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. La questione sorge soltanto per le industrie create prima della legge; per le nuove industrie è pacifico

che incominciano a godere delle agevolazioni dall'inizio della loro attività e per la durata di quindici anni.

MAJORANA. Mi riferisco alle industrie anteriormente attivate.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Per quelle attivate prima del 1° luglio 1947 le agevolazioni non sono previste.

MAJORANA. Un chiarimento che sarebbe stato opportuno inserire nella legge è che le industrie, sorte tra il primo luglio 1947 e la data in cui sarà pubblicata la legge, godranno dell'esenzione per la durata di quindici anni.

DI MARTINO. Ma è chiarissimo. E' detto: « dall'entrata in vigore della presente legge ».

MAJORANA. Io dubitavo. Non è chiaro.

LANZA DI SCALEA. Ma è chiaro!

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Non c'è disparità di vedute tra la Commissione ed il Governo su questo emendamento.

CASTORINA. Ma allora le industrie che hanno goduto delle agevolazioni fiscali dal 1947 al 1950 continueranno a godere per altri quindici anni? In tal caso diventano diciotto.

MAJORANA. Complessivamente quindici anni.

CASTORINA. Non è detto complessivamente, quindi si deve chiarire.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di chiarire l'emendamento sostitutivo del secondo comma di questo articolo da essa presentato.

ADAMO DOMENICO. La Commissione ritiene che, essendo stato approvato il secondo comma dell'articolo 2, sia implicita l'approvazione dell'emendamento sostitutivo di cui trattasi. Per quanto riflette il dubbio avanzato dai colleghi Majorana e Castorina, l'Assessore all'industria ed al commercio ha già illustrato il pensiero della Commissione: la durata del periodo dell'esenzione è specificata dal testo dell'emendamento proposto che dice:

« Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di quindici anni dalla entrata in vigore della presente legge..... ».

CASTORINA. Anche per gli stabilimenti costituiti prima della pubblicazione della legge? In tal caso la durata delle agevolazioni sarebbe superiore a quindici anni.

BONGIORNO VINCENZO. Non è così. Secondo me, si fa confusione tra la data di ampliamento e la data d'entrata in vigore della legge. Tutte le industrie che hanno proceduto ad ampliamento dal 1° luglio 1947 rientrano nell'applicazione della legge.

CÄSTORINA. Ma quando iniziano a decorrere i quindici anni? Dal 1° luglio 1947?

ADAMO DOMENICO. Tutte le industrie godono di quindici anni di esenzione, anche quelle che sono entrate in attività negli anni precedenti alla data dell'entrata in vigore della legge che stiamo per approvare.

CASTORINA. Allora i primi tre anni non verranno considerati?

PRESIDENTE. L'onorevole Cristaldi insiste nella sua proposta di accertare il numero legale?

CRISTALDI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Ausiello ed altri e dall'onorevole Beneventano.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso e con la modificazione di cui all'emendamento sostitutivo testè approvato.

(*E' approvato*)

Art. 4.

« Il primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui agli artt. 2 e 3, nonchè le ipoteche per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini degli acquisti dei terreni e fabbricati anzidetti, purchè contestuali agli acquisti stessi, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 per ogni atto e formalità. »

Comunico all'Assemblea che gli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere le seguenti parole: « di L. 200 per ogni atto e formalità ».

Onorevole Napoli, vuole dar ragione di questo emendamento che anche lei ha sottoscritto?

NAPOLI. La ragione è che i tecnici ci hanno informato che, per la disposizione generale vigente, l'ammontare della tassa fissa è già stabilito; per cui è superfluo specificarne l'ammontare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Noi vogliamo stabilire che è di 200 lire.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Per dare sicurezza a chi fa gli atti.

NAPOLI. E' evidente la ragione di tecnica legislativa che consiglia di sopprimere la cifra. Ma sul serio noi vogliamo proprio preoccuparci che tale tassa sia soltanto di 200 lire e non di 500 (parliamo di industrie e non di edicole di giornali e simili), e di fare questa ulteriore riduzione, quando, con l'articolo 1, abbiamo già regalato parecchie centinaia di milioni?

PRESIDENTE. Il Governo esprima il suo parere.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Il Governo è favorevole al testo della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione cosa ne pensa?

BONGIORNO VINCENZO. Non accetta lo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 4.

(*E' approvato*)

Art. 5.

« Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che siano stati impiantati, riattivati, trasformati od ampliati in Sicilia dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1947, si applica-

no le agevolazioni fiscali previste dal D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.»

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Cavigiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: « sopprimere l'articolo 5 »;

— dall'onorevole Beneventano: sostituire all'articolo 5 il seguente:

Art. 5.

« Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che siano stati impiantati, riattivati, trasformati ed ampliati in Sicilia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ma posteriormente al 1° gennaio 1944, si applicano, dalla data del loro impianto, riattivazione, trasformazione ed ampliamento, tutte le agevolazioni previste dallo articolo 2 della presente legge.

Agli stessi non compete rimborso di imposta pagata o da pagare in base ad accertamenti diventati definitivi, ma in tal caso il termine di decorrenza delle agevolazioni, di cui all'articolo 2, avrà inizio dall'anno successivo a quello dell'ultimo accertamento di ricchezza mobile diventato definitivo »;

— dalla Commissione: sostituire all'articolo 5 il seguente:

Art. 5.

« Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che siano stati impiantati, riattivati, trasformati ed ampliati in Sicilia dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1947, si applicano le agevolazioni fiscali previste dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598 e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, con decorrenza dall'entrata in vigore delle agevolazioni stesse nella restante parte del territorio nazionale ».

Onorevole Napoli, vuol dar ragione dell'emendamento soppressivo, che anche lei ha sottoscritto?

NAPOLI. Io credo che l'articolo 5 sia superato dalla deliberazione adottata dall'Assemblea relativamente all'articolo 1. Non posso che insistere sulla mia opinione negativa, sempre rimettendomi alla volontà della maggioranza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

ADAMO DOMENICO. E' contraria all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Ausiello ed altri.

(Non è approvato)

L'onorevole Beneventano ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento sostitutivo.

BENEVENTANO. Ho presentato l'emendamento perchè sia il testo della Commissione che quello del Governo escludono le imprese trasformate, ampliate o riattivate in Sicilia, dall'agevolazione relativa all'imposta speciale del 10 per cento concessa con la legge 20 dicembre 1948, n. 1482. Aggiungo che avevo proposto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2, in quanto l'emendamento in esame stabilisce la decorrenza delle agevolazioni in maniera organica. Circa le imposte già maturate ho proposto, per evitare qualunque obiezione, che non compete rimborso per le imposte pagate o da pagare in base agli accertamenti diventati definitivi; in tal caso, il termine di decorrenza delle agevolazioni avrebbe inizio dall'anno successivo all'ultimo accertamento definitivo. Credo che questa mia proposta corrisponda anche allo spirito della legge che è stata emanata in campo nazionale. Peraltro, molti accertamenti non sono stati ancora neanche fatti e, quindi, non vi sarebbe nessun perturbamento economico nell'attività fiscale; mentre, nello stesso tempo, si stabilisce un concreto inizio del godimento delle agevolazioni da parte degli aventi diritto.

PRESIDENTE. Il Governo cosa ne pensa?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. La Commissione, unitamente al Governo, in ordine allo emendamento proposto dall'onorevole Beneventano, ha rielaborato, presentando un proprio emendamento, l'articolo 5, che, nel suo testo originale, poteva dar luogo a qualche momentanea perplessità ed a qualche dubbio. Abbiamo così voluto chiarire che, da parte nostra, si intendevano mantenere agli stabilimenti che fossero sorti in Sicilia dopo il 1° gennaio 1944 e fino al 30 giugno 1947, le agevolazioni previste dalle leggi Togni e

Porzio, con la stessa decorrenza che per tutto il restante territorio nazionale. Infatti, se noi oggi non aggiungessimo queste maggiori agevolazioni, è chiaro che gli opifici industriali siciliani avrebbero diritto alle agevolazioni concesse dalle due leggi citate (Togni e Porzio), senza bisogno di nulla chiedere alla Regione. Noi non possiamo privare questi stabilimenti del diritto di beneficiare delle agevolazioni concesse in campo nazionale. Ecco perchè è stato modificato in forma più chiara il testo dell'articolo 5. Con questa modifica si vengono ad evitare quelle perplessità, cui si riferiva l'onorevole Beneventano, e che potevano sorgere dalla precedente formulazione.

BENEVENTANO. L'esenzione dell'imposta speciale del 10 per cento, concessa con il decreto legislativo del 19 ottobre 1944, viene negata? Nella legge non è richiamata.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Evidentemente non deve essere richiamata.

BENEVENTANO. Viene quindi negata?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si capisce; non è concessa questa agevolazione per la legge nazionale. Non c'è, quindi, nessuna ragione che venga anche concessa con la nostra legge.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Sono stabilimenti sorti prima dell'entrata in funzione della nostra Assemblea.

BENEVENTANO. Il decreto Togni è del 19 ottobre 1944.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Il decreto Togni è del 1947.

NAPOLI. Così facciamo la storia, non potenziamo l'industria avvenire.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

ADAMO DOMENICO. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Beneventano.

(Non è approvato)

Rileggo l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 proposto dalla Commissione:

Art. 5.

« Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che siano stati impiantati, riattivati, trasformati od ampliati in Sicilia dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1947 si applicano le agevolazioni fiscali previste dal D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, con decorrenza dall'entrata in vigore delle agevolazioni stesse nella restante parte del territorio nazionale ».

Per ragioni di forma, propongo di sostituire alle parole: « in Sicilia » le altre: « nella Regione ».

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, così modificato.

(E' approvato)

Art. 6.

« Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 sono revocate qualora entro tre anni dalla data di inizio delle agevolazioni stesse non sia esibito agli uffici competenti un certificato dell'Assessore all'industria e commercio, attestante l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti o delle trasformazioni, ampliamenti e riattivazioni.

Le esenzioni di cui all'articolo 4 si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrata, con certificato dell'Assessore all'industria e commercio, la avvenuta esecuzione ed attivazione degli impianti. »

Comunico all'Assemblea che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: sostituire al primo comma il seguente: « Le agevolazioni di cui all'articolo 4 sono concesse con decreto dell'intendente di finanza competente per territorio »;

sostituire nel secondo comma alle parole: « Le esenzioni di cui all'articolo 4 « l'altra: « Esse »;

— dall'onorevole Guarnaccia: sostituire al primo comma il seguente: « Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 non avranno effetto se non sia comprovata ed accertata degli uffici competenti l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti e delle trasformazioni, ampliamenti o riattivazioni, così come previsti dai precedenti articoli »;

sopprimere nel secondo comma le parole: « Con certificato dell'Assessore all'industria e commercio »;

— dall'onorevole Majorana: *aggiungere nel primo e nel secondo comma dopo le parole: « dell'Assessore all'industria e commercio » le altre: « e dell'Assessore al turismo per il ramo di rispettiva competenza ».*

Poichè è stato respinto l'emendamento proposto dall'onorevole Majorana all'articolo 1, deve considerarsi superato quest'altro emendamento da lui proposto.

MAJORANA. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarnaccia ha facoltà di parlare per dar ragione dei suoi emendamenti.

GUARNACCIA. Onorevoli colleghi, il mio emendamento sostitutivo trae origine dal fatto che l'articolo 6, a mio giudizio, contiene delle inesattezze o delle disposizioni non conducenti al fine per cui sono state proposte. Dice l'articolo 6, primo comma: « Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 sono revocate qualora entro tre anni dalla data di inizio delle agevolazioni stesse non sia esibito agli uffici competenti un certificato dell'Assessore all'industria e commercio attestante l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti o delle trasformazioni, ampliamenti e riattivazioni ». Ora io non comprendo come mai lo Assessore possa rilasciare tale certificato, perché, non essendo un organo fiscale, esso non ha gli elementi per porterlo fare. Gli organi competenti sono gli organi fiscali ordinari.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio.* L'Assessore ha a sua disposizione i tecnici.

GUARNACCIA. Il primo comma dell'articolo 6 non si regge perché, mentre stabilisce « entro tre anni dalla data di inizio delle agevolazioni », tale inizio, praticamente, non può aver luogo, se non quando l'industria interessata dimostri di aver adempiuto a tutte le condizioni volute dalla legge, cioè ad accertamento avvenuto e reso definitivo.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio.* Questo lo si può dimostrare agli organi tecnici dell'Assessorato.

GUARNACCIA. Se l'ufficio competente accetta tale dimostrazione, la pratica è definita;

se non accetta, rimane, in tal caso, al contribuente la via delle commissioni competenti, dinanzi alle quali potrà far valere i suoi diritti. Secondo me, perciò, l'unico che può rilasciare certificati del genere è l'ufficio competente, cioè l'ufficio fiscale che sa se effettivamente l'industria sia o non nelle condizioni volute dalla legge per ottenere l'esonero. Questo è il concetto e la ragione dell'emendamento sostitutivo da me proposto. Fin tanto che l'industria non ha dimostrato di aver ottemperato a quelle determinate condizioni, il suo diritto non può maturarsi e le agevolazioni di cui si discute non possono aver inizio. Ciò che avviene, invece, con la definizione della pratica, e cioè quando l'accertamento dell'ufficio fiscale competente è diventato definitivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli per illustrare gli emendamenti Ausiello ed altri, da lui pure sottoscritti.

NAPOLI. Onorevoli colleghi. Per ora parliamo del testo della Commissione, la quale ha apportato nel suo articolo 6, comprensivo degli articoli 5 e 6 del testo governativo, un mutamento essenziale.

Il testo del Governo stabiliva che le agevolazioni sono concesse previa istanza documentata e con decreto dall'Assessore alle finanze; il che presupponeva un minimo di indagine e di serietà nella pratica.

Viceversa il testo della Commissione stabilisce che le agevolazioni sono revocate, qualora entro tre anni dalla data di inizio delle agevolazioni stesse non sia esibito il certificato dell'Assessore all'industria ed al commercio.

DI MARTINO. Ma il testo dell'articolo 6 è stato emendato dalla Commissione d'accordo con il Governo. E' bene che il signor Presidente lo legga.

NAPOLI. Domando scusa, ma io ancora non ne sono a conoscenza.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Vorrei, anzitutto, dare lettura all'Assemblea dello emendamento sostitutivo dell'articolo 6 che la Commissione ha approvato questa mattina dopo maturo esame degli emendamenti proposti da vari colleghi. Esso dice così:

« Le agevolazioni di cui agli articoli 2 primo comma, 3 primo comma e 4 sono concesse previa istanza debitamente documentata, da presentarsi all'Assessorato per l'industria e commercio, con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio. Nel decreto è fissato il termine entro cui devono essere attivati gli impianti.

« Dette agevolazioni sono revocate qualora entro il termine fissato » (dal decreto, è ovvio, « non sia esibito agli uffici competenti un certificato dell'Assessore all'industria ed al commercio attestante l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti o delle trasformazioni, ampliamenti e riattivazioni.

« Le esenzioni di cui all'articolo 4 si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale, qualora, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, non sia dimostrata, con certificato dell'Assessore all'industria e commercio, l'avvenuta esecuzione ed attivazione degli impianti.

« Nella ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 e dall'ultimo comma dell'articolo 3 » — che sarebbero i due comma che estendono agli impianti effettuati a partire dal 1° luglio 1947 le norme della presente legge — « le agevolazioni sono concesse a norma del primo comma del presente articolo. Le relative istanze devono essere presentate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

NAPOLI. Dato il nuovo testo dell'articolo 6, ritiro gli emendamenti da me sottoscritti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Devo, però, rispondere all'onorevole Guarnaccia, il quale rilevava l'inopportunità che la riattivazione o l'ampliamento degli impianti sia accertato attraverso un certificato dall'Assessore all'industria. Egli ritiene che tali accertamenti debbano piuttosto commettersi agli organi fiscali. Mi sembra, invece, più opportuno che gli accertamenti necessari avvengano attraverso organi tecnici specializzati dell'Assessorato per l'industria ed il commercio, come ad esempio l'Ispettorato dell'industria, in quanto si tratta di valutare se gli stabilimenti siano stati tecnicamente attrezzati o siano stati sostanzialmente riformati in modo da poter godere delle agevolazioni di legge. Ed è meglio che ciò sia commesso al

personale tecnico specializzato di cui può disporre l'Assessore all'industria ed al commercio, piuttosto che ad un ispettore fiscale.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarnaccia insiste?

GUARNACCIA. Insisto perché gli accertamenti vengano fatti dagli organi fiscali non solo per la garanzia che deve avere la Regione, ma anche per la garanzia che deve avere il contribuente; quest'ultimo, *a priori*, deve sapere quali norme debbono essere osservate perché il suo diritto divenga concreto ed efficace. Ora, noi conosciamo le norme che regolano l'accertamento del reddito di ricchezza mobile, e nel caso in esame l'accertamento per l'esonero dal pagamento della ricchezza mobile, ma non sappiamo quali norme devono regolare l'attività dell'Assessore quando egli assume funzione fiscale. Dico ciò anche al fine di garantire il contribuente, senza dire, poi, che non si comprende con quali mezzi l'Assessorato possa accertare se l'industriale si trovi nelle condizioni volute dalla legge senza adibire gli organi fiscali competenti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Con i suoi ispettorati tecnici. Si tratta di vedere se lo stabilimento è tecnicamente organizzato.

GUARNACCIA. Ma abbiamo gli organi fiscali, che sono proprio i veri tecnici.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Allora dovremmo incaricare l'agente delle imposte per sapere se lo stabilimento è tecnicamente organizzato.

GUARNACCIA. L'agenzia delle imposte si serve degli uffici tecnici erariali; non è una novità. Così si fanno gli accertamenti; così si è fatto in passato; sarebbe, invece, una novità, ora, se il Ministro o l'Assessore accertassero se gli industriali siano o no nelle condizioni volute per ottenere il diritto allo esonero.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Il Ministro delle finanze non fa questo lavoro personalmente, ma si serve degli organi a ciò preposti.

GUARNACCIA. Degli organi precostituiti.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Anche noi abbiamo gli organi precostituiti: gli ispettorati.

GUARNACCIA. Anche il contribuente ha diritto a difendersi. Comunque, io insisto nel mio emendamento.

RAMIREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Se ho ben capito, con l'emendamento sostitutivo, proposto dalla Commissione, si vuol stabilire che le agevolazioni sono concesse con decreto emesso dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio. Se è così, trovo una contraddizione fra il primo comma ed il successivo: un decreto emesso dall'Assessore alle finanze deve essere infatti revocato dallo stesso Assessore, ove si accerti che non è stato eseguito quanto in esso disposto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non si tratta di eseguire il decreto. L'Assessore alle finanze non prescrive niente; concede le esenzioni.

RAMIREZ. La revoca deve essere emessa dallo stesso Assessore che ha fatto il decreto di concessione e non mai da altre autorità. Questo, dal punto di vista formale.

Esaminiamo, ora, la convenienza che il decreto sia emesso e revocato dall'Assessore all'industria o da quello alle finanze. Questa è la questione di merito. Non c'è dubbio che l'Assessorato per l'industria ed il commercio sia il più idoneo a giudicare dell'industria che si vuol creare o incrementare. Però, le osservazioni dell'onorevole Guar- naccia hanno il loro peso, perché, effettivamente, il ramo fiscale dell'amministrazione è più attrezzato ed ha un tecnicismo più adatto per questo genere di indagini e di esami, e quindi l'Assessore alle finanze seguirebbe un criterio più rigoroso, più fiscale, nell'esame del modo col quale l'industriale ha eseguito il decreto di concessione. Malgrado ciò, poichè il progetto di legge che esaminiamo si propone l'incremento dell'industria, penso che si debba attribuire allo Assessore all'industria ed al commercio la facoltà di emanare e di revocare il decreto, in quanto nella materia è preminente la parte industriale anzichè quella fiscale.

LA LOGGIA, *Assesore alle finanze*. Ma non possiamo dare all'Assessore all'industria la potestà di concedere esenzioni fiscali.

BONGIORNO VINCENZO. Le esenzioni interessano l'Amministrazione delle finanze,

quindi, deve essere l'Assessore alle finanze ad emanare il relativo decreto.

RAMIREZ. Si potrebbe dare la competenza al Presidente della Regione, tanto per il provvedimento di concessione quanto per quello di revoca e sempre di concerto con l'Assessore alle finanze.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Se di concerto è la concessione, di concerto sarà la revoca.

BONGIORNO VINCENZO. Il nuovo testo, al primo comma, dice: «Le agevolazioni di cui..... sono concesse..... con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio».

RAMIREZ. Ma allora con questo chiarimento siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Questi chiarimenti risulteranno dagli atti della seduta.

Ha facoltà di parlare il Governo.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Il decreto emesso dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio non è emanato ai fini fiscali, ma per dare all'industriale, che propone il nuovo impianto, la certezza giuridica del suo titolo all'esenzione. Poco fa ho appreso di un emendamento in cui si propone che l'Intendente di finanza o gli organi finanziari effettuino l'accertamento; ma gli organi finanziari sono organi fiscali, mentre l'Assessore all'industria compie l'accertamento attraverso i suoi organi tecnici e di concerto con l'Assessore alle finanze emette il decreto che consente all'industriale di realizzare la nuova industria con una certezza positiva che nessuno può contestare. Questa è la ragione per cui noi rilasciamo il decreto. E' ovvio che, allo scadere del termine stabilito dal decreto, se l'industriale non avrà eseguito l'impianto, non potrà conseguire il certificato dell'Assessore all'industria, il quale, di concerto in questo caso con l'Assessore alle finanze, provvederà alla revoca del primo decreto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento Guarnaccia, sostitutivo del primo comma dell'articolo 6, che non è accettato né dal Governo né dalla Commissione.

(*Non è approvato*)

Il secondo emendamento dell'onorevole Guarnaccia si intende, in conseguenza, superato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per maggior esattezza, al terzo comma, dove si dice: « con certificato dell'Assessore » proponrei si dicesse: « con certificato dell'Assessorato », poichè si tratta di un certificato che rilascia l'Ufficio.

NAPOLI. Perchè, il certificato non può rilasciarlo l'Assessore?

Egli è il titolare ed a lui spetta la firma.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non insisto.

PRESIDENTE. Rimane allora l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione d'accordo col Governo. Lo rileggo:

Art. 6.

« Le agevolazioni di cui agli articoli 2 - primo comma - 3 - primo comma - e 4 sono concesse previa istanza, debitamente documentata, da presentarsi all'Assessorato per l'industria e commercio, con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio. Nel decreto è fissato il termine entro cui devono essere attivati gli impianti.

Dette agevolazioni sono revocate qualora entro il termine fissato non sia esibito agli uffici competenti un certificato dell'Assessore all'industria e commercio, attestante l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti o delle trasformazioni, ampliamenti e riattivazioni.

Le esenzioni di cui all'articolo 4 si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale, qualora, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, non sia dimostrata, con certificato dell'Assessore all'industria e commercio, l'avvenuta esecuzione ed attivazione degli impianti.

Nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 e dall'ultimo comma dell'articolo 3 le agevolazioni sono concesse a norma del primo comma del presente articolo. Le relative istanze devono essere presentate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. »

Lo metto ai voti:

(E' approvato)

Art. 7.

« Il trasferimento o ritrasferimento dalla Sicilia degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nel presente titolo. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Cavigiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: « sopprimere le parole: « o ritrasferimento »;

sopprimere la parola: « immediata »; aggiungere, in fine, le parole: « e la riscossione delle imposte e tasse non percette ».

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti soppressivi.

ADAMO DOMENICO. Il primo emendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Governo. La Commissione è, però, contraria al secondo emendamento soppressivo della parola « immediata ».

FRANCHINA. E' superflua.

NAPOLI. Signor Presidente, chiedo di illustrare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Anche i colleghi che dicono delle cose sempre esatte, devono pur gradire che qualcuno di noi abbia voluto collaborare con loro nella redazione di questo testo.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria e al commercio. L'abbiamo tanto gradito che oggi abbiamo lavorato fino alle 14,30.

NAPOLI. Grazie per questo sacrificio!

Dal punto di vista giuridico, faccio appello al nostro Presidente perchè ci aiuti con la sua esperienza specifica. La dizione « importa la decadenza » è più precisa dell'altra « importa la decadenza immediata » o no? Credo che la parola « immediata » sia non solo superflua, ma indebolisca il rigore del precetto. (Dissen-si) Il mio emendamento tende a rendere più precisa la disposizione. La dizione « importa la decadenza » non ammette altre specificazioni. Questa è la sola ragione che mi ha spinto a proporre l'emendamento soppressivo della parola « immediata ».

L'ultimo emendamento ha un valore più sostanziale.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. E' conseguenziale.

NAPOLI. Tu sarai un industriale di grande rilievo: ma, come avvocato, devi pure ascoltare qualche.... collega! Questo ultimo emendamento non ha niente a che vedere né col primo né col secondo.

L'articolo 8 del testo del Governo, diventato oggi articolo 7, prevedeva, evidentemente, un caso di frode: il fatto di colui il quale viene in Sicilia non al fine di impiantare una industria, ma per nascondere il capitale con il proposito di trasferire l'impianto una volta ottenuto lo scopo. In questo caso l'articolo 7 stabilisce la decadenza dal beneficio. Ma la sola decadenza costituisce una sanzione? No. Perchè il trasferimento implica di per sè stesso la decadenza. Allora, l'unica sanzione che possiamo dare a colui che viene a speculare approfittando della nostra legge, la quale ha il fine nobilissimo di dare lavoro all'industria nel nostro Paese, è quella di imporgli il pagamento delle imposte e delle tasse non perrette.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Il trasferimento può avvenire anche per altri motivi.

NAPOLI. Se si va altrove, si vuole fare una speculazione. Se no, si fallisce qua.

FANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Io aderisco pienamente agli emendamenti Ausiello ed altri testè illustrati dall'onorevole Napoli; vorrei, anzi, aggiungere un altro argomento, che a me pare decisivo. Senza l'emendamento aggiuntivo, la norma sarebbe un non senso. Il trasferimento dell'impianto oltre lo stretto di Messina implica, infatti, la decadenza dal beneficio. Non ci è più possibile accertare il reddito e noi abbiamo perduto, accordando le esenzioni fiscali, l'introito delle tasse fisse e di bollo, nonchè l'accertamento di quegli utili che certamente quell'industriale speculatore ha conseguito. I casi sono due: o si sopprime l'articolo (e mi pare che, con ciò, si verrebbe ad aprire una maglia alla frode) o si accetta lo emendamento aggiuntivo, che è conseguenziale. L'unica sanzione che si può dare è quella di far pagare all'industriale tutti quei beneficii che in tanto erano stati concessi in

quanto con il suo impianto industriale correva all'industrializzazione dell'Isola.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Si discute sui possibili motivi del trasferimento.

FRANCHINA. Non ha importanza il motivo. Noi ad una sola condizione concediamo nell'Isola queste agevolazioni: che gli edifici impiantati non siano trasferiti dall'Isola.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Vorrei osservare che, per quanto possa sembrare perfettamente logico il criterio dell'onorevole Napoli, c'è da tenere presente la dizione delle leggi Togni e Porzio, delle quali facciamo il recepimento. Evidentemente, noi potremmo accogliere il criterio Napoli discutendo una legge interamente di nostra iniziativa, ma non già in occasione del recepimento di leggi nazionali. Non possiamo togliere agli industriali che lavorano nell'Italia meridionale i diritti che loro spettano in base ad altre leggi; potremmo, tutt'al più, non concedere maggiori vantaggi rispetto a quelli derivanti dalle leggi nazionali.

FRANCHINA. Ma chi l'ha detto? Noi possiamo farlo, invece!

NAPOLI. Noi abbiamo competenza esclusiva in questa materia.

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Napoli, che ritengo siano di una evidenza palmare. L'articolo, così come è stato formulato, prevede, innanzi tutto, la decadenza dal beneficio nel caso di trasferimento dell'impianto.

PRESIDENTE. L'articolo è riprodotto dalla legge Porzio.

PAPA D'AMICO. Ora è perfettamente inutile usare la dizione « decadenza immediata ».

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Decadenza immediata, che opera cioè *ex nunc*.

PAPA D'AMICO. Ma la decadenza opera immediatamente; questo è l'effetto della decadenza.

PRESIDENTE. Per l'avvenire o per il passato? Per il passato la Sicilia le agevolazioni le ha avute; le industrie e le maestranze hanno lavorato.

NAPOLI. No: ha agevolato la speculazione altrui.

PAPA D'AMICO. Qual'è la finalità di questo articolo? Questo articolo intende — almeno, se questa è stata l'aspirazione che lo ha dettato — favorire, da un lato, gli impianti, e, dall'altro, dare una sanzione. L'articolo ha una duplice finalità. Per la prima — cessazione delle agevolazioni — mi sembra che il termine « decadenza » sia più che sufficiente; per la seconda finalità, io credo che la sanzione debba essere chiaramente espressa nel senso indicato dall'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. E nel caso in cui un industriale, venuto ad impiantare in Sicilia la sua industria, volesse trasferirla altrove dopo trent'anni?

NAPOLI. L'industriale non deve trasferire l'impianto.

PAPA D'AMICO. Non consideriamo questo caso, che potrebbe non riferirsi alla frode; ma, invece, esaminiamo gli altri casi, secondo i quali l'intelligente, abile, astuto industriale del Nord intraprende un'industria in Sicilia e poi la trasferisce. Noi dobbiamo preoccuparci che la nostra terra non sia un campo di esperimento (ciò che potrebbe avvenire, lasciando l'articolo nel suo testo attuale), mentre una sanzione così grave — e la sanzione è gravissima, se si estende a quel periodo di trent'anni — eviterà il trasferimento. Noi ci preoccupiamo delle cattive intenzioni.

PRESIDENTE. Qualunque sia per essere il tempo in cui l'impianto sarà rimasto in Sicilia?

NAPOLI. Non è una palestra di esperimento la Sicilia!

PAPA D'AMICO. In sostanza noi dobbiamo colpire colui che viene in Sicilia per fare un esperimento ai danni nostri e in suo vantaggio. In che modo lo colpiremo? Con questa sanzione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Bisogna tener conto dei costi di produzione.

PRESIDENTE. Così rendiamo più difficile l'impianto di nuove industrie in Sicilia.

NAPOLI. No: rendiamo più difficile la speculazione!

PAPA D'AMICO. Non rendiamo più difficile l'impianto di nuove industrie in Sicilia, ma cerchiamo di impedire che gli speculatori piombino dal Nord in Sicilia, per poi tornarsene nuovamente al Nord. (*Discussione nella Aula - Richiami del Presidente*)

ARDIZZONE. Se partiamo da questi presupposti, allora innalziamo una barriera!

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Desidero far presente all'onorevole Papa D'Amico che in ogni caso non possiamo privare con la nostra legge gli industriali dei benefici previsti dalla legge Togni e dalla legge Porzio, cioè la esenzione fiscale per dieci anni.

NAPOLI. E perchè non lo possiamo fare?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Perchè noi stiamo recependo la legge nazionale.

NAPOLI. Non è esatto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Nella Penisola le agevolazioni sono già in vigore, tranne che in Sicilia.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Se in Sicilia fosse previsto un trattamento diverso da quello che vige nel territorio nazionale, fino a Villa S. Giovanni, l'industriale preferirebbe rimanere nel Continente, anzichè scendere in Sicilia.

NAPOLI. Ma se c'è di fatto! Noi intanto chiediamo maggiori garanzie in quanto concediamo di più.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Ma un'industriale potrebbe venire in Sicilia avvalendosi delle agevolazioni che dà lo Stato, senza volere il di più che dà la Regione.

NAPOLI. In Sicilia con quello che dà lo Stato non ci verrebbe nessuno. Una volta approvato questo disegno di legge, in Sicilia

sarà in vigore solo la nostra legge regionale e non la legge Togni. (*Animata discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

BONGIORNO VINCENZO. No, sarebbero in vigore l'una e l'altra.

PAPA D'AMICO. Anche a volere accettare il parere dell'onorevole Assessore, noi possiamo, nel recepire la legge Togni, aggiungere questa sanzione.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Così non favoriremmo l'impianto di industrie in Sicilia da parte degli industriali del Continente.

PAPA D'AMICO. Non verranno quegli industriali che hanno il proposito di ritornare al Nord.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. No, perchè i motivi dell'eventuale trasferimento possono essere legittimi.

PAPA D'AMICO. Me ne rendo conto.....

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Se condanniamo le industrie a rimanere, sempre e nonostante tutto, in Sicilia, impediremo agli industriali di fermarsi in Sicilia per un lungo tempo e di ritornare, quindi, nel Continente.

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. In materia di industrie c'è anche un interesse pubblico. Mi rendo conto che ci possono essere dei casi legittimi — degli inconvenienti individuali o familiari, etc. — a cui accenna l'onorevole Assessore. Però, in una legge come questa, in cui dobbiamo preoccuparci dell'atmosfera, dell'ambiente industriale che vogliamo creare, l'interesse della Regione al potenziamento industriale dell'Isola è superiore e prevalente sugli interessi particolari, a cui si riferisce l'Assessore. Verrebbe in contrasto, in quei casi — che, del resto, sarebbero rari —, un interesse privato con un interesse regionale, che indubbiamente deve essere prevalente nell'elaborazione della legge.

FRANCHINA. In questo caso, l'erario incasserà quei tributi che erano stati oggetto dell'esenzione.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Ritengo che la discussione di questo disegno di legge, che a mio avviso è di capitale importanza, stia avvenendo in un clima non certamente di maturità; basta il fatto che la Commissione per la finanza non ha espresso il suo parere su un problema squisitamente finanziario. Molte cose stanno passando con una leggerezza che devo necessariamente rilevare.

ADAMO DOMENICO. La colpa di chi è?

DANTE. Un'altra volta inviteremo Cristaldi! (*Commenti*)

CRISTALDI. Altri progetti di legge, di scarsa importanza, hanno atteso mesi e mesi perchè mancava il parere della Commissione per la finanza; parere, che riguardava materie non di sua esclusiva pertinenza

ADAMO DOMENICO. Ciò non è da addebitarsi alla Commissione per l'industria ed il commercio.

CRISTALDI. E' necessario che non si corra troppo; già, a mio avviso, è stata approvata una disposizione di una gravità eccezionale, stabilendo che sono ammesse a godere delle agevolazioni.....

ADAMO DOMENICO. Ma lei vuole discutere nuovamente su una decisione già presa?

CRISTALDI.... le industrie costituite fin dal 1947. Questo non significa agevolare l'afflusso delle industrie in Sicilia. Questo è regalare il denaro, che dovrebbe servire per i servizi pubblici della Regione, a coloro che già hanno un'impresa e non aggiungono niente al patrimonio industriale già acquisito dalla Regione.

ADAMO DOMENICO. Questo doveva dirlo prima, in sede di discussione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, si limiti a parlare sull'articolo e sugli emendamenti in discussione.

CRISTALDI. Ciò premesso, intendiamoci su quello che è il fine della legge. La legge vuole apportare una modifica alla struttura dell'economia siciliana, agevolandone le possibilità industriali; quindi il carattere dello impianto deve presentare una certa stabilità. Noi non possiamo donare — perchè l'agevola-

zione fiscale è un regalo — a chi richiede di costituire qui il suo avviamento col proposito di trasferirsi ad avviamento fatto.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Che cosa intende per avviamento? Mi spieghi.

CRISTALDI. L'imprenditore di un calzaturificio del Continente — ad esempio — viene in Sicilia, ha le sue agevolazioni fiscali, difonde la sua merce in tutta Italia, e un bel giorno, dopo aver compiuto l'avviamento, si trasferisce e ritorna a Milano.

ARDIZZONE. Come vorrebbe impedirlo questo?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. E lei crede che le esenzioni compensino le spese di trasferimento?

CRISTALDI. Ma è tutta questione di rapporti tra capitale fisso e capitale circolante. Non tutte le industrie che sorgono hanno un capitale fisso che sia prevalente sul capitale circolante.

Vi sono industrie che usufruiscono di capitali fissi, i quali sono, in proporzione, inferiori al capitale circolante; nel qual caso, il trasferimento si attua con grande facilità. Comunque, il principio informatore nostro deve tenere a dare alla Sicilia una struttura industriale, la quale abbia, quindi, la sua stabilità in Sicilia. Noi, in questo caso, accorderemo determinate agevolazioni in aggiunta a quelle che sono previste in sede nazionale. E' necessario, quindi — ecco perchè ho preso la parola — tenere conto di ciò, perchè nessuno venga a costituire le sue imprese industriali in Sicilia per trasferirle in un secondo tempo; ciò significherebbe favorire l'industrializzazione di quelle altre zone, fuori dell'Isola, dove effettivamente le industrie andranno a stabilirsi. E' necessario che chi viene in Sicilia ad impiantare un'industria vi resti.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Auguro alla Sicilia di avere per quindici anni tutte le industrie del Nord.

CRISTALDI. Un altro caso più semplice: vi saranno industrie le quali verranno e se ne andranno senza lasciare niente (perchè, quando se ne vanno, non lasciano niente).....

MAJORANA. E l'attività svolta nel periodo in cui sono rimaste in Sicilia è niente?

CRISTALDI. Allora dobbiamo fare un'altra legge con cui regaliamo una determinata somma a coloro che danno lavoro agli operai, senza, però, parlare di industrializzazione della Sicilia; perchè, se, nel concedere le agevolazioni fiscali, dobbiamo tener conto del lavoro che si dà agli operai, non incrementeremo certo l'industrializzazione della Sicilia. La legge vuole avere questo effetto:.....

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Non è fine a se stessa.

CRISTALDI..... dare alla nostra economia uno sviluppo industriale, una organizzazione industriale.

Questo significa dare lavoro, sì, ma significa anche creare fonti di produzione in Sicilia; fonti, che non debbono essere transitorie, ma permanenti, tali cioè che la Sicilia ne riceva un beneficio effettivo. Poichè la legge non ha, quindi, un fine protettivo, per dare una maggiore agevolazione, questo beneficio deve spettare soltanto a colui che è disposto ad impiantare in Sicilia una industria che rimanga operante nella Regione, e non già a coloro che vengono per crearsi l'ambiente iniziale di sviluppo e che quindi trasferiscono la loro impresa altrove.

MONTALBANO. Io non mi preoccupo di ciò: saranno le classi operaie a dimettere il trasferimento delle industrie dalla Sicilia.

DANTE. Proprio per questo verranno, onorevole Montalbano; perchè non fate paura agli industriali, in Sicilia! (Rumori dalla sinistra - Commenti - Richiami dal Presidente)

COLAJANNI POMPEO. Onorevole Dante, i « poveri » industriali possono stare tranquilli, da quando lei ne fa l'avvocato difensore! (Commenti)

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, dichiaro, a nome della Commissione, di essere contrario all'emendamento aggiuntivo Napoli e altri. Il collega Napoli, nel suo intervento, rivolgendosi all'Assessore all'industria, ha detto: « Lei sarà un bravo industriale, ma non un bravo giurista ».

NAPOLI. Questo l'ho detto a proposito dell'emendamento soppressivo della parola « immediata ».

ADAMO DOMENICO. Io rispondo all'onesto devole Napoli: lei sarà ottimo giurista, ma non è un buon industriale.

NAPOLI. Mai fatto. Sarei un pessimo industriale.

ADAMO DOMENICO. Neanch'io sono un industriale. Signor Presidente, anzitutto, non comprendo come si possa temere che un'industria, dopo essere stata impiantata in Sicilia, sia trasferita al Nord, quasi che si trattasse di un'edicola di giornali. Perchè una industria possa sorgere sono necessarie tante e tante cose. Desidererei che qualcuno di voi (come certamente avrà fatto avendo qualche cognizione di ragioneria) consultasse il Ceccherelli nella parte riguardante l'impianto di un'industria. Non è semplice impiantare una industria: si devono trovare le condizioni favorevoli anche ai fini della trasformazione del prodotto. Di conseguenza, non è facile trasferire l'industria dopo aver sostenuto delle spese enormi per l'impianto. Vorrei rilevare ancora che alla base del concetto di industria c'è il concetto di costo. Tutti gli elementi che incidono sull'industria — compresi, quindi, i tributi — formano il costo del prodotto. Ora, nel caso in cui l'industriale dovesse rimborsare le somme relative ai tributi che non ha pagato, dovrebbe richiamare tutti coloro ai quali ha venduto la merce sua e chiedere loro la conseguente maggiorazione di prezzo. Inoltre, se una industria, dopo quattordici anni, dovesse trasferirsi per un motivo qualsiasi (un fatto nuovo sopravvenuto, la morte del titolare ad esempio), dovrebbe, secondo l'emendamento, rimborsare tutte le esenzioni fiscali godute per quattordici anni, e ciò solo perchè non è rimasta un anno ancora. Vi sembra che questo sia un ragionamento logico?

PAPA D'AMICO. Per la difesa degli industriali, no; a difesa della Sicilia, sì.

ADAMO DOMENICO. E' per questi motivi che la Commissione respinge l'emendamento aggiuntivo all'articolo 7.

BONGIORNO VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO VINCENZO. Io, personalmente, ritengo che si stia per esagerare nella discussione di un argomento di nessunissima importanza. Non vedo le preoccupazioni suscite da alcuni colleghi. Secondo me, la finalità del primo titolo di questo disegno di legge non è stata forse intravista bene. Il primo titolo non fa altro che recepire la legge vigente nella Nazione. Quindi, la preoccupazione del collega Napoli o del collega Papa D'Amico, di fermare a qualunque costo le industrie in Sicilia applicando la sanzione del rimborso dei tributi non percetti, è — io ritengo — ingiustificata perchè in atto c'è la legge Togni operante.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. E si vorrebbero, addirittura, condannare a vita tutti gli industriali!

BONGIORNO VINCENZO. Il primo titolo del disegno di legge — ripeto — non fa altro che recepire la legge Togni con le modifiche della legge Porzio e con una sola nostra modifica: le esenzioni fiscali sono stabilite per quindici anni anzichè per dieci. Questo è il piccolo beneficio che noi abbiamo aggiunto per invitare gli industriali; questa è la differenza sostanziale fra la legge Togni, modificata dalla legge Porzio, e la nostra. La modifica sostanziale e importante è contenuta nel titolo tre del progetto in esame. E' inutile quindi, continuare una discussione che ci fa perdere tempo.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, onorevole professore Bongiorno, io credo che, dopo tre anni, non abbiamo ancora la coscienza di essere un organo legislativo.

Sino a questo momento non abbiamo recepito la legge nazionale, la quale, pertanto, non è ancora operativa in Sicilia.

BONGIORNO VINCENZO. L'articolo uno che recepisce la legge nazionale è stato già votato.

NAPOLI. Sino a quando il disegno di legge non sarà approvato nel suo complesso, esso non è una legge. La legge Togni, dunque, non si applica in Sicilia sino a quando il nostro disegno di legge, che ne recepisce le disposizioni, non sarà votato a scrutinio segreto e

non sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Ora noi la legge Togni intendiamo recepirla soltanto nelle disposizioni che ci appaiono utili per la Sicilia: non ci sarebbe, quindi, niente di straordinario se volessimo mettere dei limiti alle agevolazioni. Nè si può opporre il disposto della legge Togni, perchè si tratta di trovare quale sia la soluzione migliore per la Sicilia.

Allora — si dice — noi potremmo dare meno della legge Togni? Certamente, tanto vero che possiamo dare di più.

ARDIZZONE. Noi dobbiamo dare sempre di più.

NAPOLI. Invece dobbiamo dare quello che, a nostro giudizio, è conforme agli interessi della Sicilia. E' sotto questo profilo, onorevole Bongiorno, che noi dobbiamo esaminare questo articolo 7 e gli emendamenti che sono stati presentati.

Debbo dire al collega Adamo che io non sono mai stato industriale, nè ho il carattere dell'industriale; però, conosco l'industria attraverso la mia attività professionale e, quindi, sono un po' prevenuto. Accetto, naturalmente, le correzioni che mi vengono fatte da chi conosce l'industria sotto un aspetto più nobile.

Comunque, noi, qui, non prevediamo il caso di un fallimento, non prevediamo il caso di un lungo esercizio, non prevediamo il caso di una chiusura di esercizio; ma prevediamo soltanto il caso limite: il trasferimento.

Onorevoli colleghi, è vero che a questo emendamento molti sono contrari e forse lo è anche l'onorevole Cacopardo, ma dobbiamo pure sforzarci di comunicare le nostre opinioni. Io, perlomeno, non parlo per il pubblico o per la stampa, la quale riferisce a modo suo quello che qualcuno di noi dice (compreso quello che ieri sera abbiamo detto). Una delle due tesi avrà ragione: sino a questo momento io ancora credo che la mia sia quella giusta; ho, pertanto, il dovere di esporla all'Assemblea e di convincermi del contrario solo quando l'Assemblea, votando contro, mi darà torto.

Il trasferimento può avvenire dopo un anno, dieci anni, cinquant'anni. Se vogliamo mettere un limite, possiamo farlo. Il trasferimento — soprattutto noi che non abbiamo la capacità e la tecnica industriale — lo vediamo, in questo caso, sotto un profilo: quel-

lo della frode. Le aziende attive non si trasferiranno, quelle passive sì. Ma, se un'azienda attiva sarà trasferita, ciò darà sospetto di frode.

Se così non si prevedesse, non sarebbe stato necessario inserire questo articolo che si occupa solo del caso del trasferimento doloso. Nè vale opporre le osservazioni dell'onorevole Adamo Domenico, perchè la morte del titolare non influisce certo sull'andamento della impresa: se è attiva, tale continuerà ad essere.

Dice l'onorevole Cristaldi: è un problema di struttura, e noi, per venire incontro alla esigenza della Sicilia, facciamo un donativo — non previsto dalla legge Togni che ancora non vige per noi — che, però, annulliamo se l'industria viene trasferita dalla Sicilia. E' un poco come i regali che si scambiano i fidanzati in vista delle nozze e dei quali si prevede la restituzione se il matrimonio non si conclude; ciò appunto perchè i regali sono stati fatti in funzione della nuova famiglia.

RAMIREZ. Questo è il caso di un matrimonio già fatto.

NAPOLI. Il nostro donativo è condizionato alla permanenza dell'industria in Sicilia, perchè è la permanenza che concorre all'incremento industriale dell'Isola, a dare lavoro agli operai etc..

PRESIDENTE. Ci sarà, magari, un divorzio; ma il matrimonio c'è stato!

NAPOLI. Signor Presidente, il divorzio da noi non è ammesso! (*Si ride*) Ci sarebbe, se mai, la separazione, la quale non annullerebbe il matrimonio. Ora, se l'industria va bene, i casi sono due: o l'industria rimane in Sicilia e continuerà a godere delle esenzioni o viene trasferita e allora il donativo che la Regione ha fatto avrebbe avuto il solo scopo di dare lavoro, e per un certo tempo, ad un certo numero di operai. Se questo fosse il solo fine della legge, non varrebbe la pena di farla!

Se l'industriale, venendo in Sicilia, ha intenzione di ritrasferirsi, non avrà nè le agevolazioni della legge Togni nè quelle previste dal titolo primo della nostra legge, le quali costituiscono un tutto inscindibile. Quest'articolo riguarda un solo caso, quello del trasferimento. Ora, il trasferimento, nel caso in cui l'industria andrà bene, non avrà altro fine che quello speculativo, in danno

dell'economia siciliana. Almeno in questo caso, io credo, noi dovremmo chiedere il rimborso di quello che abbiamo donato.

PRESIDENTE. Senza fissare periodo di tempo?

BONGIORNO VINCENZO. Allora proponete di non recepire la legge Togni?

NAPOLI. Ma che c'entra? La legge la facciamo noi nel modo che riteniamo più opportuno.

Voci: Ai voti!

LANZA DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè è stato chiesto di passare alla votazione, io mi permetto di far notare all'Assemblea che ci troviamo di fronte ad una situazione veramente grave, poichè non si tratta di una votazione da affrontare con leggerezza; io ritengo che il problema non sia stato sufficientemente approfondito. Gradirei un po' di attenzione da parte del collega Napoli, il quale si irrita quando egli parla e gli altri non lo ascoltano.

NAPOLI. La colpa è di Cacopardo!

LANZA DI SCALEA. Prego l'onorevole Napoli di non uscire dall'Aula e di ascoltare. Se noi, per disgrazia, dovessimo in questo momento votare in senso favorevole alla tesi dell'onorevole Napoli, verremmo ad annullare nel modo più assoluto, dopo due anni di lavoro in sede di Assemblea, di Commissione e di Governo, la legge che vogliamo approvare per l'incremento dell'industria siciliana.

Onorevoli colleghi, un'industria si basa principalmente su criteri di certezza; se noi, invece, sottoponiamo l'avvenire di un'industria ad una valutazione di dolo, che potrà essere fatta da parte dell'Assessore e del Governo, nessuna industria verrà in Sicilia col rischio che una sua futura necessità di trasferimento possa essere considerata sotto tale aspetto. Ciò annullerebbe i suoi utili e la porrebbe nelle condizioni di un completo fallimento, facendo correre agli industriali anche il pericolo di andare in galera.

CRISTALDI. No: di restituire quanto era stato donato sotto condizione.

LANZA DI SCALEA. In questa situazione di assoluto rischio impediremmo a qualsiasi

industriale di venire ad impiantare una industria in Sicilia e, quindi, otterremmo uno scopo assolutamente contrario a quello che ci preriggiamo.

Del resto, mi permetto di fare osservare all'Assemblea che i due colleghi, onorevoli Cristaldi e Napoli, che sembrano di accordo, non lo sono affatto. Cristaldi ha chiarito, alla fine del suo intervento, che egli si riferiva alle maggiori agevolazioni che la Sicilia dava alle industrie che venivano a stabilirsi nella Isola, in quanto considerava — questo si rileva dal testo — la legge Togni come operante per conto proprio: ove l'industria si trasferisca fuori della Sicilia, noi dovremmo esigere solo la restituzione delle agevolazioni che noi avremmo dato in aggiunta a quelle previste dalla legge nazionale. Napoli, invece, ritiene che addirittura anche le agevolazioni delle due leggi Togni e Porzio, che oggi recepiamo, dovrebbero essere, in tal caso, incassate dalla Regione. Ora, io spero che l'Assemblea, nella sua grande maggioranza, comprenda che la tesi dell'onorevole Napoli non può assolutamente essere accolta. Potrei accettare la tesi dell'onorevole Cristaldi, tendente a stabilire che le agevolazioni per il maggior incremento che la Sicilia vuol dare alle nuove industrie potrebbero, semmai, essere rimborsate alla Regione da quegli industriali che si trasferissero fuori dalla Sicilia. Ma, sostanzialmente, come è possibile fare questo conteggio? Esso è assolutamente incalcolabile; non si può stabilire quale è il di più che la Regione darebbe alle industrie che vengono in Sicilia e, quindi, è sostanzialmente impossibile accettare questo principio.

FRANCHINA. Tutto quello che diamo grava sulla Regione, che rinuncia a determinate entrate.

LANZA DI SCALEA. Lo dà la Regione, ma un industriale che impianta una industria a Reggio Calabria è sicuro che per dieci anni riceverà le agevolazioni previste dalle leggi nazionali; invece, se impiantasse la stessa industria al di qua dello Stretto rischierebbe di dovere rimborsare tutte le tasse non pagate per quindici anni. Questo impedirà assolutamente a qualsiasi industriale di venire ad organizzare una industria nella Isola. Io, quindi, prego i signori colleghi di riflettere su questo pericolosissimo emendamento, che verrebbe ad annullare completa-

mente la legge che vogliamo approvare per agevolare l'industrializzazione della Sicilia.

FRANCHINA. Qui si prospettano problemi giuridici completamente nuovi e a Cristaldi si attribuiscono tesi da lui mai avanzate....

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signori deputati, io vorrei ricordare all'Assemblea quella che potremmo chiamare la genesi dell'articolo 7. Esso sostanzialmente riproduce l'articolo 7 della legge che contiene le norme integrative al decreto legislativo 15 dicembre 1947, riprodotto nell'allegato c) dello stampato che è in possesso di ciascun deputato. Questo articolo 7 dice espressamente così: « il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale ed insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo del rimborso del finanziamento ».

Si ritiene opportuno di inserire la decadenza dalle agevolazioni e l'obbligo di rimborsare il finanziamento ottenuto sui fondi apprestati dallo Stato; ma, per quel che riguarda il rimborso delle tasse non percepite, questo, secondo me, rappresenterebbe una disposizione di complicatissima attuazione, che costituirebbe una remora ad ogni trasferimento industriale in Sicilia. Perchè, cosa si intende per trasferimento industriale? Vi si potrebbe comprendere, ad esempio, la vendita di una parte del macchinario che potrebbe essere ritenuta opportuna per ragioni tecniche, etc.. Io credo che qui, per seguire una giusta passione, cioè la cautela degli interessi regionali, finiremmo per frustrare veramente gli scopi della legge, la quale deve, invece, far sì che l'ambiente economico siciliano divenga pronto ad accogliere i capitali che vogliono affluirvi. Ma la garanzia degli interessi della Regione non si deve prospettare col confronto di ipotesi, che, sul terreno industriale, mi sembrano prive di basi e di improbabile effettuazione. Questa ipotesi, a cui si accennava, di imprese che verrebbero a costituirsi temporaneamente per poi ritrasferirsi in alta Italia, non credo meriti la particolare protezione di una norma giuridica. E, d'altra parte, qual'è l'oggetto

dell'esenzione? E' il reddito che si è formato in Sicilia: questo è l'oggetto di una esenzione, tranne per quanto si riferisce all'acquisto dei mobili necessari agli impianti, per cui non v'è nessuna particolare posizione di dolo che potrebbe risolversi in un vantaggio dello imprenditore.

Quindi riassumo: io credo che l'emendamento aggiuntivo Ausiello ed altri debba essere respinto anche in rapporto al fatto che la legge dello Stato, la quale evidentemente tiene conto di tutte queste possibilità, non ha ritenuto di inserire la sanzione in oggetto e in rapporto al fatto che il nostro provvedimento tende a creare qui in Sicilia un ambiente che inviti questi capitali ad emigrare e a trasferirsi nella Regione.

La preoccupazione, che d'altra parte sarebbe condivisa da tutta l'Assemblea, qui nella specie nasce da una visione che a me sembra (io non sono un tecnico), per quella che è la mia esperienza, suffragata anche dalle parole dell'Assessore all'industria, una ipotesi astratta. Si vorrebbe infatti inserire nella legge una norma, la quale finirebbe col determinarne un congelamento nella fase di attuazione. (Approvazioni).

FRANCHINA. Vorrei chiedere al Presidente della Regione che significato ha la norma dell'articolo 7, nel modo in cui è concepita. Se non volete approvare l'emendamento, dovete sopprimere tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

RESTIVO, Presidente della Regione. Questa obiezione dell'onorevole Franchina si riferisce ad una mia osservazione iniziale. Io volevo spiegare all'Assemblea il modo in cui è sorta la questione; essa è sorta perché all'articolo 7 del disegno di legge si è creduto opportuno di inserire il principio contenuto nell'articolo 7 della legge Porzio, con l'aggiunta dell'obbligo del rimborso del finanziamento. Adesso, nell'attuale formulazione, la norma potrebbe forse apparire priva di un suo contenuto; ma, per il necessario confronto che lo interprete farà tra il nostro testo e quello della legge statale, essa, nonostante questa apparenza di superfluità, deriva dall'utilità di una chiarificazione; pertanto, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Napoli non mi pare sia da accogliere.

CACOPARDO. Dobbiamo lasciare l'articolo 7 nel testo in cui è stato proposto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento Ausiello e altri, soppressivo delle parole « o ritrasferimento », accettato dal Governo e dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'emendamento Ausiello ed altri soppressivo dalla parola: « immediata », non accettato dal Governo né dalla Commissione.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'emendamento Ausiello ed altri, aggiuntivo delle parole: « e la riscossione delle imposte e tasse non per cente », non accettato dal Governo né dalla Commissione.

(*Non è approvato*)

Per ragioni di forma, propongo di sostituire alle parole: « dalla Sicilia » le altre: « dalla Regione ».

Rileggo l'articolo 7 con queste modifiche:

Art. 7.

« Il trasferimento dalla Regione degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nel presente titolo ».

Lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Art. 8.

« Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui alla presente legge, sono considerate di diritto di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. »

Gli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castro-giovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo hanno presentato il seguente emendamento: *sopprimere le parole: « di diritto ».*

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo lo accetta.

ADAMO DOMENICO. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Ausiello ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 8, con la modifica-
ne di cui all'emendamento testè approvato.

(*E' approvato*)

L'onorevole Beneventano ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8 bis.

« Le agevolazioni previste nel presente titolo si applicano, con le stesse modalità in esso prescritte, alle aziende armatoriali tecnicamente organizzate, che costituiscano le loro sedi principali nel territorio della Regione siciliana ed iscrivano il loro naviglio nei compartimenti marittimi della Regione medesima. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano per illustrare questo emendamento.

BENEVENTANO. Ho illustrato questo emendamento in sede di discussione generale.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Ieri sera, in sede di discussione generale, ho assunto l'impegno, di fronte all'Assemblea, di presentare a breve scadenza un disegno di legge di pochi articoli, per estendere anche al settore armatoriale le agevolazioni fiscali previste per le aziende industriali con quelle garanzie che si riterranno opportune.

RAMIREZ. E allora perchè non farlo subito ?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Perchè ci sono delle ragioni che potrebbero impedire la realizzazione dei nostri propositi.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Secondo me, non vi è alcun contrasto tra il punto di vista del Governo e quello dell'onorevole Beneventano. L'Assessore ha ricordato l'impegno da lui preso, in sede di discussione generale, di presentare all'Assemblea un disegno di legge riguardante le industrie armatoriali. Ma io mi doman-

do, e domando all'Assessore: questo articolo 8 bis è di ostacolo al disegno di legge che egli si propone di presentare?

LUNA. E perchè non farlo subito?

BENEVENTANO. Meglio l'uovo oggi che la gallina domani.

NAPOLI. Questa aggiunta renderebbe inorganica questa legge e renderebbe inorganica l'altra.

ARDIZZONE. Inorganica? Forse che l'attività armatoriale non è anch'essa un'attività industriale? Non stiamo approvando un disegno di legge di carattere generale?

NAPOLI. Qui si parla di impianti industriali tecnicamente organizzati.

ARDIZZONE. Tutte le industrie devono avere un'impianto tecnicamente organizzato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Credo che, fra l'altro (questa mia osservazione è a carattere personale e non a nome del Governo), ci sia una preclusione sull'argomento perchè poc'anzi abbiamo votato, respingendolo, l'emendamento dell'onorevole Majorana, il quale tendeva a chiarire, in sede opportuna, cioè in sede di votazione dell'articolo 1, che cosa si dovesse intendere per stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. Vorremmo ritornare sull'argomento? Se approvassimo questo articolo aggiuntivo riprenderemmo in esame una questione che poc'anzi abbiamo risolto diversamente. C'è, dunque, una preclusione e, pertanto, invoco il relativo articolo del regolamento, secondo cui non si può ritornare a votare su un argomento in merito al quale è stata già presa una deliberazione.

BENEVENTANO. La verità è che non si vogliono dare le agevolazioni alle industrie armatoriali.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. C'è una dichiarazione sufficientemente impegnativa dell'Assessore all'industria ed al commercio, al riguardo.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Vuole che rinnovi per una terza volta l'impegno del Governo?

BENEVENTANO. Ma questa legge finirà per votarla la prossima legislatura!

NAPOLI. Tu la voterai certamente!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 8 bis, proposto dall'onorevole Beneventano.

(Non è approvato)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Siamo nella necessità di chiedere la sospensione della seduta, perchè stamattina la Commissione, lavorando indefessamente sino alle ore 14,30, è riuscita ad esaminare gli emendamenti proposti dai colleghi solo per la parte riguardante il titolo primo. Chiedo, pertanto, che la seduta venga tolta, onde dar modo alla Commissione di poter subito continuare e concludere l'esame degli altri emendamenti, e ciò al fine della sollecita discussione ed approvazione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta del Governo.

(E' approvata)

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato alla seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento di interrogazioni.
3. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia » (248).

La seduta è tolta alle ore 19,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO.

Risposte scritte ad interrogazioni.

CACCIOLA. — All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni. — « Premesso che con l'orario ferroviario in vigore, al treno accelerato 2911, in partenza da Messina per S. Agata di Militello alle ore 5, segue, dopo ben 10 ore, l'altro treno accelerato, in partenza da Messina per Palermo alle ore 14,45, per cui i viaggiatori locali restano isolati nel capoluogo fino a tale ora, per sapere se non ri-tenga opportuno intervenire presso i competenti Uffici compartimentali delle Ferrovie dello Stato perchè l'orario del treno accelerato 2915 sia anticipato di almeno due ore venendo così incontro alle vitali necessità della popolazione dei numerosi comuni facenti capo o scalo su detta linea, tanto più che alle ore 14,05 parte da Messina il diretto 909 che non effettua fermate locali.

In tal modo verrebbero eliminati tanti inconvenienti che ne derivano in atto, specie in questo periodo estivo e di ferie scolastiche.» (683) (Annunziata il 27 novembre 1949)

RISPOSTA. — « Nella sua interrogazione, tendente ad eliminare il grave inconveniente che per circa dieci ore ogni giorno, e cioè dalle 5 alle 14,45 non vi sono treni in servizio locale fra Messina e S. Agata Militello, Lei propone l'anticipo del treno 2915 in partenza alle 14,45 di almeno due ore.

Ho interpellato in merito le autorità di quella provincia ed è risultato che la Camera di commercio concorda con la soluzione da lei proposta, mentre la Prefettura ed il Provveditorato sostengono che un anticipo di più di mezz'ora di detto treno danneggerebbe gravemente vaste categorie di pubblico e studenti, specie delle scuole di secondo grado, per le cui esigenze l'orario del 2915 è utilissimo; detti enti richiedono, quindi, che il lamentato inconveniente venga eliminato con la istituzione di un'altra coppia di treni in servizio locale con orario intermedio fra quelli del 2911 e 2915.

Ho posto, quindi, in tali termini la complessa questione alla Direzione compartimentale delle Ferrovie della Sicilia, e questa al com-

petente Servizio movimento, il quale, in occasione dell'ultima conferenza-orario tenutasi a Roma, considerate e vagliate tutte le circostanze e le prevedibili disponibilità di materiale rotabile, ha autorizzato nel nuovo orario, che andrà in vigore il 15 maggio corrente anno, l'istituzione di una nuova coppia di treni accelerati fra Messina e Palermo, con orario intermedio fra quelli del 2911 e 2915, con partenza cioè da Messina verso le 11, e da Palermo verso le 7, così da essere in transito da S. Agata, nei due sensi, verso le ore 14 e verso le 11 rispettivamente. » (4 febbraio 1950)

L'Assessore delegato
VERDUCCI PAOLA.

CASTROGIOVANNI. — Al Presidente della Regione. — « Per sapere se sia a conoscenza che a datare dal 1° novembre corrente anno verrà soppressa la linea diretta Palermo-Milano gestita dalla Società « Ali Flotte Riunite »; servizio, che si svolgerà giornalmente ed in atto è trimestrale. Per conoscere, altresì, se sia stato udito, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto della Regione siciliana, il rappresentante della Regione, il quale, ai sensi del detto articolo, deve essere interpellato per quanto riguarda le tariffe e gli orari e l'instaurazione di servizi delle linee aeree, marittime e ferroviarie. » (767) (22 novembre 1949)

RISPOSTA. — « L'Assessorato per i trasporti si è vivamente interessato al mantenimento della linea aree diretta Palermo-Milano, esercitata dalla Società aviolinee italiane flotte riunite, sin dal giugno 1949, data nella quale la suddetta aviolinea veniva già minacciata di soppressione.

Attraverso pressioni esercitate sul competente Ministero della difesa, dalla Presidenza della Regione, che anch'essa ha preso a cuore il problema, si sono ottenute varie proroghe all'esercizio della aviolinea, ed il riconoscimento da parte dello stesso Ministero, della necessità del mantenimento della linea stessa.

Il 1° novembre 1949 la Società ali flotte riunite

nite, stante il disavanzo cui la linea dava luogo, ne sospendeva l'esercizio, e rinunciava alla concessione relativa a favore della Società di navigazione aerea L.A.I. (Linee aree italiane).

Quest'ultima, sollecitata da quest'Assessorato, il 16 gennaio corrente anno ha significato che essa mantiene attualmente un collegamento giornaliero fra Palermo e Milano, attraverso Catania, ed un altro non diretto, pure per Milano, trisettimanale; essa ritiene, dallo esame dei dati di frequentazione che tali collegamenti siano, per ora, sufficienti a smaltire il traffico rapido esistente fra la metropoli lombarda e quella siciliana.

A riprova cita il fatto che la linea aerea diretta Palermo-Milano non ha potuto provvedere coi propri proventi alla copertura delle spese, tanto che ha dovuto essere sospesa dalla società che la eserciva; la L.A.I. ha inoltre fatto riserva di riesaminare la questione del collegamento citato, qualora le contingenze facessero ravvisare la necessità di un servizio

aereo diretto fra Palermo e Milano, tale da consentire una equilibrata ed utile gestione economica del servizio.

Contemporaneamente il Ministero della difesa - Aeronautica, espressamente e vivamente interessato da questo Assessorato per il ripristino dell'aviolinea di cui trattasi, il 21 gennaio corrente anno significava che la Società di navigazione aerea italiana non fruisce di sovvenzione chilometriche né di contributo statale, per cui non aveva possibilità di esercitare pressioni sulla società concessionaria per il mantenimento del servizio in parola, tanto più che Palermo è collegata già a Milano da un servizio giornaliero e da un altro trisettimanale; per cui il collegamento, oltre che tutti i giorni, è assicurato due volte nei giorni d'ilunedì, mercoledì e venerdì.» (1 febbraio 1950)

*L'Assessore delegato
VERDUCCI PAOLA.*